

**RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE**

Anno LVI Fasc. 3 - 2002

Alessandro Mantelero

---

**QUALE VERITÀ PER LA STAMPA?**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

## CASI

### Quale verità per la stampa?

SOMMARIO: 1. I termini della questione. — 2. Il vero nel resoconto giornalistico. — 3. Il vero nell'intervista giornalistica. — 4. Alcune considerazioni finali.

1. — Con due recenti pronunce la Corte di cassazione è intervenuta espressamente sui confini esistenti fra l'esercizio del diritto di cronaca e la tutela dell'onore e della reputazione, con riguardo al requisito della verità della notizia pubblicata <sup>(1)</sup>.

In proposito una prima sentenza delle sezioni unite penali, ma ben si conosce lo stretto legame che in materia di lesione della reputazione unisce da sempre l'evoluzione della giurisprudenza civile e penale <sup>(2)</sup>, ha affer-

(1) In dottrina è stato rilevato da ZENO-ZENCOVICH-CLEMENTE-LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Padova, 1995, p. 170, come «tra le condizioni alle quali la giurisprudenza subordina l'esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti [...] è indubbiamente quella più controversa sotto il profilo del contenuto», non solo per le implicazioni filosofiche connesse al concetto stesso di vero, bensì per il fatto che «l'adempimento dell'obbligo della verità della notizia spesso si presenta difficoltoso a causa della brevità dei tempi a disposizione per l'accertamento e la diffusione delle notizie».

(2) In proposito è stato osservato da ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 50, che «onore e reputazione oscillano quindi — e la condizione pare destinata a perpetuarsi — fra sistema civile e sistema penale, ora spostandosi in una direzione, ora nell'altra, continuamente subendo le influenze del momento e inglobando nella loro disciplina, in modo eclettico, elementi dell'uno e dell'altro campo». In specie sia in materia penale che in materia civile l'esercizio del diritto di cronaca rileva quale elemento atto ad escludere la responsabilità del soggetto agente, né la diversa natura della responsabilità (solo dolosa quella penale, sia imputabile a dolo che a colpa quella civile) rende impossibile riflessioni unitarie, in quanto, come già insegnava VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Arch. pen.*, 1967, p. 32, «la giurisprudenza, per supplire alle esigenze di una più rafforzata tutela dell'onore, ha in pratica creato della diffamazione una fattispecie mista ed equivoca dal punto di vista dell'elemento soggettivo, sotto cui ricadono indifferentemente fatti dolosi e fatti meramente colposi». Sui rapporti fra responsabilità civile e penale in materia di lesione dell'onore cfr. GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, p. 55 ss. e RICCIUTO-ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, Padova, 1990, p. 27 ss.

mato che « la riproduzione “alla lettera” da parte del giornalista, delle dichiarazioni oggettivamente diffamatorie rese dal soggetto intervistato non integra di per sé la scriminante del diritto di cronaca, che invece sussiste quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione ai soggetti coinvolti [...] alla materia di discussione e al più generale contesto dell'intervista, presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da escludere la possibilità di censura da parte dell'intervistatore e da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo »<sup>(3)</sup>.

Coeva a questa pronuncia è una sentenza della terza sezione della Cassazione civile secondo la quale « posto che, ai fini dell'efficacia scriminante del diritto di cronaca, il giudizio sulla verità degli eventi narrati può riguardare anche il fatto in sé che una notizia sia di pubblico dominio, il giornalista che diffonda una notizia lesiva dell'onore, può nondimeno andare esente da responsabilità, nonostante il mancato riscontro della veridicità del contenuto, qualora, contestualmente alla propalazione dell'informazione al lettore, dia atto che l'unico fatto storico riscontrato è la circolazione fra il pubblico di una determinata notizia e ne riferisca le fonti »<sup>(4)</sup>.

Queste due pronunce dimostrano l'emersione di una nuova concezione della verità della notizia? La stessa fonte dell'informazione, quale momento genetico della diffusione della conoscenza del fatto, può divenire rilevante di per sé, indipendentemente dalla veridicità di quanto propalato?

Il nodo problematico che si vuole sciogliere consiste nell'appurare se la rilevanza della notizia, dovuta alla notorietà dell'intervistato o all'essere di pubblico dominio, sia in grado di consentire un minore controllo da parte del giornalista sulla corrispondenza al vero di quanto riportato.

2. — Il giornalista nel ricercare argomenti per i propri articoli è solito trarre informazioni da due fondamentali « canali »: l'indagine svolta in prima persona e l'utilizzo di materiale già preparato dalle agenzie di stampa.

Nella prima ipotesi si possono individuare tre diverse modalità d'azione: l'analisi dello stato dei luoghi, la ricezione di voci correnti e l'intervista a persone determinate. Tralasciando la forma dell'intervista, di cui si dirà nel n. seguente, occorre osservare come in merito ai rilevamenti oggettivi (stato dei luoghi, atti giudiziari, eventi storici già accertati), la giurisprudenza consideri di stretta interpretazione il rispetto del limite della verità dei fatti riportati, richiedendo al giornalista di render noti i dati di cui è venuto in possesso senza manipolarli<sup>(5)</sup>, nel rispetto della funzione informativa che gli è propria<sup>(6)</sup>.

<sup>(3)</sup> Così la massima di Cass. pen., sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, in *Foro it.*, 2001, II, c. 629 ss.; la sentenza si può leggere anche in *Corr. giur.*, 2001, p. 1590 ss. e *Danno e resp.*, 2002, p. 19 ss.

<sup>(4)</sup> Così la massima di Cass., sez. III, 2 ottobre 2001, n. 12196, in *Foro it.*, 2001, I, c. 3535.

<sup>(5)</sup> Cfr. in tal senso Cass. pen., sez. V, 27 gennaio 1999, n. 2842, in *Cass. pen.*, 2001, p. 135, secondo cui « la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso. È

Nel riferire l'evento con gli stessi occhi del testimone si chiede al giornalista di rispettare la « forma "civile" della esposizione » (7), evitando che la verità sia riferita in maniera solamente parziale o venga travisata dalle considerazioni espresse dall'autore (8).

Merita particolare attenzione, stante la recente pronuncia della terza sezione della Corte di cassazione, l'ipotesi in cui il giornalista non si limiti a scrivere su quanto da lui materialmente accertato, ma trasfonda nel proprio articolo « voci correnti », la cui paternità non sia attribuita a soggetti specifici.

pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quando successivamente accertato in sede giurisdizionale ». Cfr. anche, fra i giudicati di merito, Trib. Bologna, 6 marzo 1997, in *Resp. comunicaz. impresa*, 1998, p. 69 ss. La fedeltà al provvedimento comporta inoltre la completezza dei documenti utilizzati, non essendo ammissibile che si faccia riferimento solo a determinati atti, contenenti attribuzioni infamanti, e non ad altri successivi che smentiscono i primi (cfr. Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1996, n. 2210, in *Giust. pen.*, 1996, II, p. 547). Esula invece dalle considerazioni sulla veridicità del fatto l'analisi degli eventuali profili di responsabilità che possono insorgere in capo al giornalista in merito alle modalità illecite con cui sono state acquisite le informazioni di natura documentale.

(6) In dottrina si è ritenuto che « la funzione del giornalista, in una società di tipo occidentale, si mostra sufficientemente definita: recepire, nella serie di accadimenti quotidiani, quelli più importanti o interessanti, sulla base dell'esperienza e dell'attività professionale, così da soddisfare, ad un tempo, il bisogno di informazione del pubblico e le esigenze commerciali dell'azienda editoriale » (cfr. AA.VV., *La deontologia professionale del giornalista*, a cura del Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, in *Dir. informaz. informatica*, 1986, p. 613). In giurisprudenza cfr. Cass., sez. lav., 25 maggio 1996, n. 4840, in *Notiz. giur. lav.*, 1996, p. 491; Cass., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 2111; Cass., sez. lav., 23 novembre 1983, n. 7007, in *Banche dati Juris Data*, Milano, 2001. Maggiori riferimenti possono leggersi in MANTELETO, *Il diritto alla riservatezza nella l. n. 675/96: il nuovo che viene dal passato*, in questa rivista, 2000, p. 976 ss.

(7) Cfr. in tal senso la ben nota Cass., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, c. 2718, ribattezzata « il decalogo dei giornalisti » ed oggetto di molte critiche. In merito si leggano le considerazioni espresse da BIN, *Precedente giudiziario, "ratio decidendi" e "obiter dictum": due sentenze in tema di diffamazione*, in questa rivista, 1988, p. 1008 ss. e, tra gli altri, SEBASTIO, relazione tenuta all'incontro di studio per i magistrati sul tema « Diritto di informazione, libertà di stampa e diritti della persona », svoltosi a Chianciano il 6-7 e 8 febbraio 1987, pubblicata in *Quaderni CSM*, Roma, 1987, nn. 6-7, p. 58; G.B. FERRI, *Tutela della persona e diritto di cronaca*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 614; GIACOBBE, *Noterelle minime in margine ad una sentenza contestata*, in *Dir. informaz. informatica*, 1985, p. 163.

(8) Cfr. in tal senso Cass., sez. III, 2 ottobre 2001, n. 12196, cit.; Cass., sez. III, 4 luglio 1997, n. 6041, in *Danno e resp.*, 1998, p. 284 ss.; Cass., sez. III, 27 aprile 1998, n. 4285, in *Giur. it.*, 1999, c. 7 ss.; Cass., sez. I, 7 febbraio 1996, in *Foro it.*, 1996, I, c. 1252; in *Foro it.*, 1996, I, c. 1252, in *Danno e resp.*, 1996, p. 456, in *Giur. it.* 1997, I, 1, c. 658; Cass., sez. I, 5 maggio 1995, n. 4871, in *Corr. giur.*, 1995, p. 1392 ss., in *Resp. civ. e prev.*, 1995, p. 915 ss., in *Dir. informaz. informatica*, 1995, p. 880 ss. e in *Foro it.*, 1996, I, c. 657 ss.

Va rilevato come la massima della citata pronuncia della suprema Corte sia stata redatta basandosi sulle considerazioni mosse dai giudici, in specie ove si afferma che la verità della notizia può essere intesa sia come «verità del fatto oggetto della notizia», sia come «verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto». In quest'ultima evenienza «il fatto riferito può non essere affatto vero, e ciò tuttavia non esclude che può essere ben vero e risaputo che lo si racconti, costituendo così, di per sé stesso, un "fatto"»<sup>(9)</sup>.

Se, come molte volte accade nei richiami giurisprudenziali che si leggono nelle sentenze, ci si limitasse al testo della massima, dovremmo ritenere profondamente innovativa la pronuncia in questione, poiché legittimante l'indiscriminata diffusione a mezzo stampa della *vox populi*, sebbene corredata dalla precisazione (quanto mai formale) circa l'assenza di precisi riscontri<sup>(10)</sup> e dall'indicazione delle fonti di propalazione, «per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità»<sup>(11)</sup>. Seguendo un simile ragionamento ci si dovrebbe interrogare su come si possa poi individuare la fonte di propalazione di una notizia che «circola pubblicamente»<sup>(12)</sup>.

In realtà nel caso di specie si è in presenza di una massima ufficiale fallace<sup>(13)</sup>. Nel redigere la massima è stato infatti trascurato l'importante dettaglio che nella vicenda oggetto della pronuncia di Cassazione la «circolazione fra il pubblico» della notizia era stata ingenerata dalla divulgazione di specifici documenti da parte della Banca d'Italia e del Ministro del Tesoro.

Considerando i fatti oggetto di causa le affermazioni dei giudici assumono allora una ben più limitata portata, non legittimando la pubblicazione di «quanto si dice in giro», bensì solamente delle dichiarazioni, di

(9) Cfr. Cass., sez. III, 2 ottobre 2001, n. 12196, cit., c. 3536.

(10) Cfr. Cass., sez. III, 2 ottobre 2001, n. 12196, cit., secondo cui «il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, se relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico».

(11) Cfr. Cass., sez. III, 2 ottobre 2001, n. 12196, cit., c. 3537.

(12) Appare piuttosto illusorio ipotizzare la possibilità di individuare le fonti di una notizia riportata come fatto di pubblico dominio, poiché delle due l'una: o si individua la fonte, affermando che un determinato soggetto ha divulgato la notizia diffamatoria, e allora non si tratta più di una voce corrente e si applicano i criteri ordinari per verificare se vi è concorso del giornalista nel reato di diffamazione, oppure la fonte è ignota proprio perché si è in presenza di affermazioni che «circolano pubblicamente».

(13) Sulla natura fuorviante che spesso assume la massima si leggano le significative osservazioni di BIN, *Precedente giudiziario*, cit., p. 1009 ss.; cfr. anche ID., *Funzione uniformatrice della Cassazione e valore del precedente giudiziario*, in *Contr. impr.*, 1988, p. 557 ss. Più ampie argomentazioni sono espresse in BIN, *Il precedente giudiziario. Valore e interpretazione*, Padova, 1995, p. 218 ss. V. altresì le considerazioni espresse già in precedenza da GORLA, *Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per l'interpretazione delle sentenze*, in *Foro it.*, 1964, V, c. 73 ss.

pubblico dominio, provenienti da soggetti pubblici<sup>(14)</sup>, anche se non fatte oggetto di ulteriore riscontri da parte del giornalista. È ovvio allora che la riproduzione in un articolo di stampa di atti esistenti e già noti, nonché a tutti accessibili, non sia lesiva dell'altrui onore o reputazione ove vengano precisate le fonti e sia specificato che si tratta di risultanze ancora in corso di accertamento. Tale considerazione non può però essere generalizzata, come si è fatto nella massima<sup>(15)</sup>, riferendosi ad un'indistinta «circolazione fra il pubblico di una determinata notizia».

Non rilevando l'erroneità della massimazione, si dovrebbe invece ritenere che i giudici della suprema Corte abbiano fatto propria l'attuale discutibile tendenza, manifestata dalla nostra «società dell'informazione», secondo cui la funzione del giornalista è solo quella di trasmettere dei dati e non delle vere e proprie informazioni, prediligendo la tempestività al riscontro della veridicità, il diritto di essere (male) informati al diritto del singolo individuo.

Non vanno dunque ulteriormente dilatate quelle aperture giurisprudenziali che, in ragione delle mutate condizioni dell'informazione e delle nuove esigenze di rapidità nella divulgazione delle notizie, hanno già in passato spinto le corti a ricercare criteri subordinati rispetto a quello della rigida corrispondenza fra verità dei fatti e resoconto giornalistico, operando un bilanciamento fra le esigenze del mondo dell'informazione ed il rispetto della persona<sup>(16)</sup>.

In giurisprudenza si è infatti ammesso che il giornalista è esonerato da ogni responsabilità ove, non potendo operare di persona gli opportuni accertamenti sui fatti, abbia diligentemente verificato l'attendibilità delle fonti della notizia<sup>(17)</sup>. In tale ipotesi è configurabile l'esimente putativa

(14) Le stesse considerazioni valgono per l'unico specifico precedente in materia, ovvero Cass., sez. I, 12 dicembre 1988, n. 6737, in *Dir. informaz. informatica*, 1989, p. 466 ss.

(15) Sui rischi insiti nella generalizzazione della massima non si possono non ricordare le osservazioni di BIN, *Precedente giudiziario*, cit., p. 1010, secondo cui «la massima caratterizzata da un improprio e deviante eccesso di generalizzazione può indurre a gravi fraintendimenti anche sul piano dell'applicazione concreta».

(16) Cfr. RICCIUTO, nota a sentenza Cass., sez. I, 12 dicembre 1988, n. 6737, cit., p. 472.

(17) Occorre prendere coscienza di come ormai usualmente la primaria fonte di informazione per il giornalista non sia più l'accertamento in prima persona di quanto accaduto, bensì l'acquisizione delle notizie da altre fonti giornalistiche, in specie dalle agenzie di stampa. In molti di questi casi poi, data la lontananza geografica del luogo dell'evento e data la necessità di divulgare tempestivamente la notizia, manca un'attività di accertamento del fatto preliminare alla stampa del resoconto inerente allo stesso. In proposito osserva FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*, in *Foro it.*, 1984, II, c. 535, che «l'obbligo di controllo della verità della notizia appare tanto meno esigibile, quanto più modeste siano le dimensioni dell'organo di stampa e più lontano sia il luogo di verifica del fatto da divulgare [...] l'obbligo va commisurato al "potere" di controllo». In merito GARUTTI, *op. cit.*, p. 54 ss., osserva che «l'obbligo di controllo della verità della notizia andrà commisurato alle possibilità concrete di operare il controllo stesso, in relazione ad es. ai mezzi disponibili nonché al luogo e al tempo in cui è accaduto il fatto da divulgare», considerazioni poi riprese

dell'esercizio del diritto di cronaca<sup>(18)</sup>, anche quando i fatti riportati risultino successivamente mendaci e lesivi dell'altrui persona<sup>(19)</sup>, non potendosi disconoscere l'«incidenza positiva della fallibilità della natura umana» sull'operato del *reporter*<sup>(20)</sup>.

Un esplicito riconoscimento del rilievo della verità putativa, nonché della sua parificazione alla verità oggettiva, ove sia «frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca»<sup>(21)</sup>, si ravvisa già nelle argomentazioni

letteralmente da BURLANDO, *Diritto all'onore e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, II, p. 331.

<sup>(18)</sup> La verità putativa è stata recentemente definita in Cass., sez. I, 4 settembre 1991, n. 9365, in *Banche dati Juris Data*, Milano, 2001, come «quella verità che [il giornalista], in buona fede, abbia ritenuto tale (pur non essendolo) sulla base degli elementi di conoscenza da lui posseduti, vagliati con cura proporzionale alla verosimiglianza e alla gravità della notizia, alla serietà delle fonti, all'urgenza di informare il pubblico nonché al tono, sicuro o dubbioso, usato nel diffondere la notizia».

<sup>(19)</sup> La configurabilità della verità putativa si fonda su diversi elementi a seconda che operi nell'ambito della responsabilità penale o in quello della responsabilità civile dell'illecito. Essendo infatti il reato di diffamazione punibile solo a titolo di dolo, l'esimente si configurerà ai sensi dell'art. 59 c.p. anche nel caso di errore determinato da colpa (cfr. in tal senso CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione*, in *Dir. informaz. informatica*, 1985, p. 179), mentre nell'ipotesi colposa l'illecito civile sussisterà comunque, poiché ai sensi dell'art. 2043 c.c., la causa di giustificazione putativa è idonea a spiegare effetti giuridicamente rilevanti solo in caso di errore incolpevole (cfr. in tal senso Cass., sez. III, 20 agosto 1997, n. 7747, in *Banche dati Juris Data*, Milano, 2001); in merito alla distinzione fra errore colpevole ed incolpevole del giornalista cfr. G.B. FERRI, *op. cit.*, p. 629; sui rapporti fra tutela penale e civile v. RICCIUTO-ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 27 ss. Sull'ipotesi putativa della causa di giustificazione cfr. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni 3. La responsabilità civile*, in *Trattato di dir. civ.*, diretto da SACCO, Torino, 1998, pp. 238 ss. e 255 ss. In merito ai profili civilistici della scriminante putativa, con specifico riferimento all'attività giornalistica v. in particolare ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 259 ss.; GARUTTI, *op. cit.*, p. 43 ss. In materia penale, per una sintesi dell'evoluzione giurisprudenziale fino alla prima metà degli anni Novanta, si rinvia a MACRÌ, *Diffamazione a mezzo stampa tra verità dei fatti, verosimiglianza e putatività*, in *Resp. civ. e prev.*, 1996, p. 98 ss. Cfr. altresì sul tema FIANDACA, *op. cit.*, c. 532 ss.; U. FERRANTE, *Diffamazione commessa col mezzo della stampa ed esercizio putativo del diritto di cronaca*, in *Giur. merito*, 1983, II, p. 1005 ss.; CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, p. 174 ss.; BELLAGAMBA, *Sui limiti della responsabilità del giornalista in caso di intervista diffamatoria*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1472 ss. Va tuttavia constatato come spesso l'orientamento della dottrina penalistica abbia subordinato la rilevanza della scriminante alla prova dell'inesistenza di una qualsiasi negligenza nell'accertamento del vero da parte del cronista, trasformando di fatto l'ipotesi dolosa penale in reato anche colposo; cfr. in merito VASSALLI, *op. cit.*, p. 32.

<sup>(20)</sup> Così Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1984, in *Quadrimestre*, 1984, p. 636. Non va dimenticato che in un contesto democratico al giornalista non si chiede solamente di riportare la realtà evidente, bensì di essere anche colui che fa luce su vicende di interesse collettivo che siano ancora oscure, per denunciarle ed esigere chiarimenti da parte dei soggetti responsabili, è dunque necessario che venga lasciato un certo margine di operatività all'informazione senza pretendere l'equivalenza fra notizia e verità, ma richiedendo invece un accurato lavoro di indagine tutto incentrato sulla verifica dell'attendibilità delle fonti. Cfr. in tal senso CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, p. 177 ss.

<sup>(21)</sup> Cfr. PALMIERI, *Quando il volantino offende, ma fa notizia: la fonte delle informazioni quale oggetto del diritto di cronaca*, in *Danno e resp.*, 2002, p. 37, il quale

espresse dai giudici di Cassazione nell'ormai famosa pronuncia ribattezzata « il decalogo dei giornalisti » (22).

È in questa ricerca di « una verità ragionevolmente presunta » (23) che si pone il crocevia fra il problema della valutazione della verità della notizia e l'individuazione dei requisiti a cui è subordinato l'uso legittimo delle fonti d'informazione (24).

La giurisprudenza ha negato l'esistenza di « fonti privilegiate », tali da esimere da un riscontro sulla veridicità di quanto dalle stesse divulgato (25); ove dunque il giornalista non sia in grado di dar prova della ve-

sottolinea come « l'eventuale discrepanza [tra fatto e notizia] non esclude l'invocabilità dell'esimente, anche putativa, quando chi ha divulgato la notizia, pur avendo compiutamente adempiuto il dovere di controllo delle fonti da cui l'ha appresa, abbia una percezione erronea della realtà ». In merito precisa M.G. LODATO, *Inchieste giornalistiche e tutela dell'onore*, in *Dir. informaz. informatica*, 1992, p. 488, che « il giornalista nella sua attività di mediazione tra il fatto-notizia ed il pubblico non deve tendere a rappresentare la verità assoluta (ammesso che essa esista) ma la verità così come egli stesso l'ha conosciuta attraverso una ricerca il più possibile completa ed un controllo accurato dell'attendibilità delle fonti ».

(22) Cfr. Cass., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, cit. Sul rapporto fra verità e notizia si è soprattutto soffermata la coeva, ed altrettanto rilevante, pronuncia penale Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1984, cit., p. 629 ss., in *Giust. pen.*, 1985, II, p. 577 ss. e in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1985, p. 1222 ss. In merito alle due sentenze G.B. FERRI, *op. cit.*, p. 613, osserva che esse « non sono innovative; non sono cioè frutto di un *revirement* negli orientamenti della suprema Corte » e che « altro non fanno che accogliere nella sostanza e riassumere organicamente, orientamenti giurisprudenziali già da tempo consolidati ». Fra le pronunce successive si segnalano: Cass., sez. I, 24 settembre 1997, n. 9391, in *Danno e resp.*, 1998, p. 285 ss.; Cass., sez. III, 20 agosto 1997, n. 7747, cit.; Cass., sez. III, 16 settembre 1996, n. 8284, in *Resp. civ. e prev.*, 1997, p. 453 ss.; Cass., sez. I, 7 febbraio 1996, n. 982, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, c. 658 ss.; Cass., sez. III, 11 giugno 1992, n. 7154, in *Banche dati Juris Data*, Milano, 2001; Cass., sez. III, 4 febbraio 1992, n. 1147, in *Foro it.*, 1992, I, c. 2127 ss.; Cass., sez. I, 4 settembre 1991, n. 9365, cit.

(23) Cass., sez. III, 16 settembre 1996, n. 8284, cit. Cfr. in proposito Cass., sez. III, 4 febbraio 1992, n. 1147, cit., ove si afferma che « poiché anche il concetto di verità è relativo e non assoluto, ciò che importa ai fini della responsabilità del giornalista è che la notizia sia assolutamente vera per lui, che egli cioè ritenga in perfetta buona fede che sia vera. Si è dunque ritenuto che anche la verità putativa può esimere da responsabilità il divulgatore di essa, a condizione però che detta verità costituisca il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e, soprattutto, di controllo delle fonti e sia sorretta da assoluta buona fede ». In tal senso M.G. LODATO, *op. loc. cit.*, afferma che la verità « si identifica con un criterio che attiene al metodo della ricerca ».

(24) Cfr. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, p. 173, secondo cui l'esercizio putativo del diritto di cronaca e la rilevanza delle fonti costituiscono « due argomenti strettamente connessi »; nello stesso senso v. anche BANORRI, *Diritto di cronaca e « verità » della notizia*, in *Resp. comunicaz. impresa*, 1998, p. 72.

(25) L'esclusione di fonti privilegiate è stata affermata dalla sentenza Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1984, cit., p. 637 e successivamente, anche in ambito civilistico, da Cass., sez. III, 4 luglio 1997, n. 6041, cit.; Cass., sez. I, 5 maggio 1995, n. 4871, cit. Osservazioni critiche sono state invece avanzate da CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, p. 182, secondo la quale non può farsi carico al giornalista « di controllare all'istante o di non riferire il contenuto delle notizie provenienti da fonti ufficiali, perché esse, in



rità oggettiva, avrà l'obbligo di effettuare tutti i riscontri possibili in merito all'attendibilità della notizia<sup>(26)</sup>.

L'accertamento dell'attendibilità della notizia, tramite ulteriori riscontri<sup>(27)</sup>, si rende necessario onde evitare che la pretesa verità putativa, fondata sulla presunta attendibilità della fonte<sup>(28)</sup>, diventi un facile *escamotage* onde evitare ogni responsabilità nelle ipotesi in cui vi sia almeno il dubbio circa la veridicità della notizia propalata<sup>(29)</sup>.

La conclusione a cui è addivenuta la giurisprudenza sembra tuttavia ispirata ad un eccessivo rigorismo. Se infatti non devono prevalere le esigenze economiche dei *media* sui diritti del singolo, è tuttavia innegabile che, nell'attuale società, le informazioni sono ormai divenute il bene più prezioso e di cui più alta è la domanda; per questa ragione è giusto riconoscere a chi davvero si comporti da professionista dell'informazione il diritto di svolgere la propria attività in modo consono alle nuove esigenze<sup>(30)</sup>. In tal contesto è dunque pretendere troppo<sup>(31)</sup> chiedere al gior-

quanto assistite da una presunzione di rispondenza al vero, sono per ciò stesso rappresentative di una verità equiparabile a quella obiettiva».

(26) Così RICCIUTO, *op. cit.*, p. 472. Anche la dottrina penalistica ha rilevato come la valutazione dell'errore nell'ipotesi di verità putativa si basi sulla stima effettuata dal giornalista circa l'attendibilità della fonte e (ove possibile) sulla ricerca di elementi che comprovino i fatti propalati; in merito cfr. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, p. 180.

(27) Detti riscontri, secondo la giurisprudenza, non possono però consistere nella semplice constatazione che la notizia sia già stata resa nota da altre fonti informative. In specie la Cass. pen., sez. V, 23 gennaio 1997, n. 6018, in *Banche dati Juris Data*, Milano, 2001, ha affermato che il giornalista non può « appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative (altri giornali, agenzie ecc.) senza esplicitare alcun controllo, altrimenti le fonti propalatrici delle notizie — attribuendosi reciproca credibilità — finirebbero per rinvenire in se stesse attendibilità ». Nello stesso senso anche Cass. pen., sez. V, 21 aprile 1991, in *Banche dati Juris Data*, Milano, 2001.

(28) In proposito Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1984, cit., ha chiarito che « non esistono fonti informative privilegiate », tali da non rendere necessario controllo alcuno sulle notizie dalle stesse propalate.

(29) Cfr. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, p. 178, secondo la quale centrale è la « questione della riconoscibilità in concreto dell'errore valido e della distinzione di esso dall'invocazione ingiustificata fattane allo scopo di eludere le conseguenze della responsabilità in effetti sussistente ». In proposito v. il riferimento al « giornalista-istigatore » in PALMIERI-PARDOLESI, *Intervista diffamatoria: dalla fonte al fatto (redimente)?*, in *Foro it.*, 2001, II, cc. 632 e 635.

(30) In proposito FIANDACA, *op. cit.*, c. 535, rileva che « chi ha un minimo di cognizione sulle tecniche di preparazione di un moderno giornale, sa certamente con quale rapidità e con quali stretti margini di tempo i giornalisti sono costretti a svolgere la loro attività. Pertanto, l'esperienza ci dice che buona parte delle fonti informative, di cui i giornalisti sono soliti servirsi, sono oggi costituite dai c.d. "televideo" e dalle agenzie di informazione ».

(31) Cfr. in tal senso CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, p. 178 secondo cui l'attuale tempestività delle notizie « implica gravi rischi di errore, dei quali non può essere fatto esclusivo carico al giornalista ». Considerazioni analoghe sono state proposte da GARUTTI, *op. cit.*, p. 53 ss., il quale sottolinea inoltre come debba attribuirsi rilevanza, nel sindacare la diligenza del giornalista, « al carattere periodico o quotidiano della pubblicazione, nel senso che dovrà pretendersi un maggiore rigore nel controllo della notizia nel caso di pubblicazioni settimanali o a più lunga scadenza, in considerazione del maggior tempo

nalista di effettuare accertamenti puntuali anche sulle notizie derivanti da fonti di indubbia autorevolezza, disconoscendo la distinzione fra fonti qualificate e non (32).

3. — Considerazioni specifiche e differenti, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, meritano di essere svolte riguardo all'attività giornalistica che si estrinsechi attraverso la forma dell'intervista (33).

In proposito è maturato in giurisprudenza un annoso conflitto riguardo al concetto di verità della notizia, su cui si sono recentemente pro-

a disposizione del giornalista». È stato inoltre giustamente osservato che occorre tener conto delle diverse dimensioni dell'organo di stampa: « dal cronista di un modesto giornale [...] non può pretendersi, proprio a causa delle limitate possibilità di indagine a sua disposizione, una misura di diligenza così smisurata da spingerlo a controllare la verità di una notizia propalata da un organo — la televisione — rientrando oggi tra le più accreditate fonti informative delle quali si servono indistintamente tutti i giornali » (così FIANDACA, *op. cit.*, c. 535). Non si possono in proposito condividere le obiezioni mosse a queste considerazioni da G.B. FERRI, *op. cit.*, p. 632, secondo cui « un'idea così "provinciale" [...] di una provincia irrimediabilmente condannata a restare "lontana" da tutto, anche dalla verità e in cui, dunque, operano giornalisti necessariamente "a responsabilità limitata", può essere proposta, al più, per evocare il ricordo di Tarascona o Clochemerle, ma non è, a nostro giudizio, seriamente proponibile in una riflessione scientifica ».

(32) Cfr. FIANDACA, *op. cit.*, c. 535, per il quale « non può dunque che suonare irrealistica (e perciò anche un po' "sospetta") l'affermazione di principio, secondo cui non esisterebbero fonti d'informazione riconosciute o qualificate »; così anche CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, p. 181, la quale afferma che « pare corretta la distinzione proposta tra fonti qualificate e fonti che non siano tali ». In ambito civilistico v. le osservazioni di GARUTTI, *op. cit.*, p. 53 ss., secondo cui « nella loro attività ristretta in margini di tempo a volte assai esigui, i giornalisti si avvalgono di fonti di diversa natura: dalle fonti c.d. ufficiali — cioè gli organi pubblici che diffondono notizie in relazione alla materia di loro competenza — ai c.d. telegiudizi ed alle agenzie di informazione (quali Ansa, Agi ecc.). Quindi, a noi sembra, pur in assenza di un gerarchia normativamente stabilita delle fonti di informazione [...] possa ragionevolmente ritenersi che in relazione a quanto affermato da una fonte ufficiale non si può pretendere da parte del giornalista l'immediato e rigoroso accertamento della verità del contenuto delle notizie », osservazioni che, più recentemente, sono state fatte proprie in maniera quasi letterale da BURLANDO, *op. cit.*, p. 331.

In senso restrittivo cfr. invece Cass. pen., sez. V, 14 giugno 1996, n. 7393, in *Riv. pen.*, 1996, p. 1093, ove si ritiene che « non è possibile allegare, a riscontro dell'esercizio putativo del diritto di cronaca [...] la provenienza della notizia da fonti privilegiate d'informazione, dal momento che ciascun organo d'informazione deve verificare la fondatezza della notizia, e per gli stessi organi dello Stato sono previste dalla legge precise forme di pubblicità del loro operato, fuori dalle quali non esiste alcuna ufficialità riconoscibile ». Nello stesso senso DI STEFANO, *op. cit.*, p. 21, secondo cui « il cieco affidamento sulla credibilità della fonte non può far configurare neanche un diritto di cronaca putativo », ritenendo che « non esistono fonti di informazione privilegiate, della notizia occorre sempre controllare la provenienza e la fondatezza, chi omette il controllo *imputet sibi* le conseguenze » (!).

(33) In proposito è stato osservato da LE PERA, *Intervista diffamatoria e responsabilità del giornalista: due decisioni opposte per due casi identici*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 393, come nel caso dell'intervista, rispetto al semplice *reportage*, « la cronaca [...] si sdoppia: da un lato il fatto dell'intervista come accadimento in sé e dall'altro il contenuto ideologico della stessa ».

nunciate le sezioni unite della Cassazione<sup>(34)</sup>. Le corti si erano infatti orientate secondo due distinte posizioni, che vedevano quale elemento di discriminare proprio l'interpretazione del concetto di verità della notizia.

La giurisprudenza maggioritaria riteneva che il giornalista potesse divulgare solamente le affermazioni dell'intervistato che corrispondessero al vero, considerando il dichiarante al pari di una comune fonte di informazioni del giornalista. Non a caso veniva altresì ammessa la causa di giustificazione della verità putativa, quando la stessa trovasse fondamento in un seria verifica dell'attendibilità delle affermazioni rilasciate dall'intervistato<sup>(35)</sup>.

Un opposto, e minoritario, orientamento considerava invece l'intervista come fatto storico in sé, richiedendo al giornalista il rispetto del vero inteso come trasposizione non alterata delle dichiarazioni effettivamente rilasciate in sede di intervista, senza pretendere alcuna indagine sul merito delle asserzioni medesime. In tutti i casi in cui è emerso questo diverso orientamento, la divulgazione è stata però sostanzialmente giustificata non sulla base della conformità fra il testo pubblicato e le dichiarazioni rilasciate, bensì ravvisando un interesse pubblico alla conoscenza di tali affermazioni, solitamente polemiche, in quanto provenienti da un soggetto noto<sup>(36)</sup>.

La pronuncia delle sezioni unite penali assume una posizione trasversale fra le due posizioni, individuando come punto di discriminare la perso-

<sup>(34)</sup> Cfr. Cass. pen., sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, cit. Si tratta della sentenza la cui massima è stata esposta all'inizio di questo saggio.

<sup>(35)</sup> Cfr. in tal senso Cass. pen., sez. V, 20 ottobre 1983, in *Giust. pen.*, 1984, II, p. 655 ss., di cui però è nota solo la massima, la quale afferma che il giornalista ha il « dovere giuridico » di controllare la verità della notizia, per evitare che la stampa si trasformi in « cassa di risonanza » delle offese della reputazione. Più recentemente v. Cass., sez. I, 5 maggio 1995, n. 4871, cit., in cui si afferma che non è possibile « invocare l'esercizio del diritto di cronaca per aver riportato l'intervista di un parlamentare senza aver accertato la verità sostanziale del contenuto », avendo il giornalista l'onere « non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma di accertare la verità della notizia ». Cfr. inoltre Cass. pen., sez. V, 15 gennaio 1997, in *Cass. pen.*, 1997, p. 3011 ss. Tra le pronunce di merito v.: Trib. Napoli, 23 giugno 1978, in *Giur. it.*, 1979, II, c. 241 ss.; App. Milano, 17 novembre 1989, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, I, p. 541 ss.; Trib. Roma, 24 settembre 1991, in *Giust. pen.*, 1993, II, p. 310 ss.

<sup>(36)</sup> Cfr. Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 1995, n. 1618, in *Banche dati Juris Data*, Milano, 2001; Cass. pen., sez. V, 13 ottobre 1995, in *Riv. pen. economia*, 1997, p. 223 ss.; Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 1998, n. 935, in *Resp. civ. e prev.*, 2000, p. 371 ss., in *Riv. pen.*, 1999, p. 262 ss., in *Giust. pen.*, 1999, II, p. 455 ss.; Cass. pen., sez. V, 15 marzo 1999, n. 5192, in *Cass. pen.*, 2000, p. 61 ss.; Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 1999, n. 2144, in *Riv. pen.*, 2000, p. 589 ss. Recentemente in senso contrario Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2000, n. 7498, in *Cass. pen.*, 2001, pp. 1470 ss. e 864 ss., in cui si legge che « nel caso dell'intervista, non può assolutamente ritenersi rispettato il limite della verità solo perché vi sia corrispondenza tra fatto riferito dall'intervistato e quanto sia stato pubblicato dal giornalista, sul presupposto di un inesistente obbligo a riportare le opinioni espresse o i giudizi resi dall'intervistato stesso » e che va « respinta l'erronea affermazione del ricorrente in ordine all'esistenza di un "dovere" del giornalista di riportare fedelmente le dichiarazioni rese da un soggetto pubblico, anche se le stesse integrino gli estremi della contumelia "proprio perché è in queste stesse dichiarazioni [...] che risiede l'interesse sociale" ».

nalità dell'intervistato, a seconda se si tratti o meno di un personaggio pubblico. Da un lato infatti si ribadisce che la regola fondamentale rimane quella della pretesa corrispondenza fra dichiarazioni risultanti dall'intervista e verità dei fatti ivi rappresentati<sup>(37)</sup>, d'altro canto però si ammette un'ampia deroga per le ipotesi in cui «uno dei tre requisiti suddetti [verità, interesse sociale della notizia e continenza], e cioè l'interesse sociale della notizia, può acquistare un'importanza tale da importare anche la prevalenza — nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca — sugli altri due»<sup>(38)</sup>.

Apparentemente i giudici sembrano ridurre la fonte dell'informazione ad un fatto in sé apprezzabile autonomamente ove l'intervistato sia un soggetto qualificato<sup>(39)</sup>: l'intervista assume «il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell'intervistatore»<sup>(40)</sup>. In realtà centrale non è il passaggio dal concetto di intervista quale fonte di informazione, di cui va accertata la corrispondenza al vero, a quello di intervista rilevante come fatto in sé<sup>(41)</sup>, bensì il preponderante rilievo attribuito all'interesse pubblico. È infatti quest'ultimo con-

(37) Cfr. DE MICHEL, *Diritto di cronaca, dichiarazioni del terzo e «credibilità» del dichiarante*, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, p. 1182, secondo cui sostenere «la liceità di qualunque pubblicazione, solo perché contenente la fedele riproduzione delle opinioni da altri manifestate, si risolve [...] nel legittimare senza limiti la divulgazione di notizie potenzialmente non conformi a verità».

(38) Così Cass. pen., sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, cit., c. 641. In dottrina LE PERA, *Intervista giornalistica e responsabilità del cronista per il reato di diffamazione*, in *Giust. pen.*, 1993, II, p. 310 ss., aveva già affermato che «la continenza sostanziale — valore mutevole che si muove appunto a seconda del grado di rilevanza sociale della notizia o del personaggio che ne è protagonista — può raggiungere livelli tali da acquistare una posizione di preminenza che finisce col condizionare il modo di essere degli altri due canoni della verità e della continenza formale», in specie sosteneva che la rilevanza sociale «finisce col relegare gli altri due canoni ad un rango decisamente secondario». Sempre lo stesso a. aveva sottolineato altresì la centralità dell'interesse pubblico, avente «il ruolo di chiave ermeneutica per tutti i problemi attinenti al diritto dell'informazione» (LE PERA, *op. ult. cit.*, c. 312; un'identica affermazione si legge anche in LE PERA, *Intervista diffamatoria e responsabilità del giornalista: due decisioni opposte per due casi identici*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 870).

(39) Cfr. Cass. pen., sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, cit., c. 642, secondo cui «il giornalista che pubblica un'intervista prescindendo dal controllo della veridicità del suo contenuto, deve perciò essere sicuro della posizione di alto rilievo dell'intervistato».

(40) Così Cass. pen., sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, cit., c. 643. Il ricorso alla qualificazione dell'intervista quale fatto in sé rilevante si rende necessario poiché ai sensi dell'art. 2 della l. 3 febbraio 1963, n. 69, il giornalista ha l'«obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti», obbligo che non verrebbe rispettato ove si ammettesse la divulgazione di un'intervista diffamatoria considerando l'intervista quale mera fonte d'informazione e le rivelazioni ivi emerse quali fatti divulgati.

(41) Cfr. PALMIERI-PARDOLESII, *op. cit.*, c. 636 ss., i quali rilevano come seguendo le argomentazioni della Cassazione accade «che la fonte, proprio per aver dispensato informazioni, divenga essa stessa un fatto, suscettibile di assurgere ad oggetto della notizia (ossia accadimento capace di per sé di catalizzare interesse)», in questi casi si dovrà «spogliare la fonte della sua caratterizzazione in guisa di rappresentazione della realtà, per riguardarla più semplicemente alla stregua di un fatto».

cetto, che assai sovente si è rivelato onnicomprensivo ed atto a giustificare molti abusi dei *media* (42), a venire elevato a metro per discernere fra i casi in cui la verità è, o non è, un requisito necessario dell'intervista (43).

Se infatti si fosse voluto riconoscere genericamente il rilievo dell'intervista in quanto fatto in sé, tale connotazione si sarebbe dovuta attribuire tanto alle dichiarazioni del personaggio noto, quanto a quelle dello sconosciuto, mentre i giudici individuano due distinti regimi proprio sulla base del ruolo centrale assunto nelle differenti ipotesi dall'interesse pubblico, vero ago della bilancia della questione.

Non si possono celare alcuni dubbi circa l'opportunità di liberare da ogni controllo le dichiarazioni rilasciate dal soggetto qualificato (44), in nome dell'interesse pubblico.

Ritenendo responsabile il giornalista per la divulgazione di un'intervista diffamatoria, ove non sia stata almeno rilevata la discrepanza fra le dichiarazioni dell'intervistato e il vero, è infatti possibile dissuadere i giornali dal diventare pericolose «casse di risonanza» (45) per dichiarazioni strumentali ed attacchi personali tesi a delegittimare soggetti ben individuati (46). Ponendo invece come unico requisito che le dichiarazioni provengano da «personaggio noto ed affidabile» (47), non può certo escludersi che vi sia chi approfitti della propria autorevolezza per dileggiare gli avversari (48). Il ricorso all'interesse pub-

(42) Per brevità si rimanda alle più ampie osservazioni svolte in MANTELERO, *op. cit.*, p. 991 ss.

(43) In proposito i giudici affermano che in presenza di un soggetto intervistato che catalizzi l'interesse collettivo «è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate» e «tanto più è elevata la posizione sociale dell'intervistato, maggiore risulta l'interesse del pubblico ad essere informato del suo pensiero [...] indipendentemente dalla verità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate» (così Cass. pen., sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, cit., c. 641). In dottrina è stato chiaramente osservato da PALMIERI-PARDOLESI, *op. cit.*, c. 638, come «la "qualificazione" di chi rende il giudizio lesivo dell'altrui reputazione diventa, agli occhi della Cassazione, la scorciatoia attraverso cui addivenire all'apprezzamento dell'interesse pubblico a conoscere quel giudizio».

(44) Cfr. LE PERA-MARTINA, *Intervista giornalistica, reato di diffamazione e non punibilità del giornalista*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3124, nonché DE MICHEL, *op. cit.*, p. 1184 ss.

(45) Cfr. Cass. pen., sez. V, 8 aprile 1999, n. 5313, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2263 e *Cass. pen.*, sez. V, 20 ottobre 1983, cit.

(46) Cfr. BELLAGAMBA, *op. cit.*, p. 1473, secondo cui occorre distinguere fra intervista-autentica e «intervista apparente o pseudo-intervista, in cui il giornalista fa ricorso ad una delle modalità tipiche della sua attività professionale solo quale strumento di propalazione delle proprie idee e convinzioni, che vengono diffuse per il tramite dell'intervistato, a cui sono sottoposte domande suggestive e mirate».

(47) Cfr. Cass. pen., sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, cit., c. 642, ove il riferimento è anche alla «posizione di alto rilievo» dell'intervistato.

(48) A titolo di esempio si pensi alle vicende relative alle seguenti pronunce: Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2000, n. 7498, cit., Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 1999, n. 2144, cit.; Cass., sez. I, 5 maggio 1995, n. 4871, cit.; Trib. Monza, 10 aprile 1995, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3114 ss.

blico<sup>(49)</sup>, non pare da solo sufficiente a giustificare lo squilibrio che si crea fra la posizione del soggetto che vede divulgato ampiamente il proprio pensiero e le proprie considerazioni ingiuriose e chi invece, per amor dell'interesse collettivo a conoscere le affermazioni del personaggio autorevole, dovrebbe invece subirne passivamente gli effetti<sup>(50)</sup>.

La divulgazione dell'intervista non dovrebbe essere priva di cautele anche nell'ipotesi in cui la persona intervistata assuma, per ruolo sociale o per fatti contingenti, connotazioni specifiche tali da attirare su di sé l'interesse collettivo<sup>(51)</sup>. Ove infatti il giornalista sia conscio della falsità delle attribuzioni fatte dall'intervistato, o sia in grado di accertarla, non può limitarsi a divulgarle<sup>(52)</sup> senza pubblicare altresì precise informazioni sulla realtà dei fatti<sup>(53)</sup>.

Né serve a ridurre i rischi insiti nel possibile abuso del binomio notorietà-interesse pubblico la precisazione dei giudici di Cassazione secondo cui il giornalista sarà considerato responsabile del danno arrecato ove « sia solo un simulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato »<sup>(54)</sup>. Appare infatti assai difficile ipotizzare, salvo

(49) In merito PALMIERI-PARDOLESI, *op. cit.*, c. 639, rilevano che « convogliando l'attenzione sui profili di interesse pubblico alla conoscenza delle dichiarazioni riferite [...] si rischia di ingenerare equivoci e fraintendimenti ».

(50) In senso difforme cfr. invece LE PERA, *Intervista diffamatoria*, cit., p. 872, il quale afferma che « l'interesse non sta infatti nelle contumelie ma nella condotta di chi le profferisce e poiché la conoscenza di un personaggio pubblico non può prescindere dalla conoscenza dei suoi comportamenti, specie se poco commendevoli, da qui il diritto-dovere del giornalista d'informare, e quello dell'opinione pubblica o dei *singuli* di essere informati ».

(51) In specie il giornalista riferendo il pensiero di chi « pur qualificato, non appaia agli occhi del pubblico pienamente credibile, dovrà astenersi dal pubblicare tali dichiarazioni qualora il contenuto delle stesse appaia palesemente infondato e tale da far presumere che la pubblicazione delle stesse possa risultare pregiudizievole » (così AGNINO, *Responsabilità del giornalista per intervista diffamatoria: intervengono le Sezioni Unite*, in *Danno e resp.*, 2002, p. 28).

(52) Cfr. in senso difforme LE PERA, *Intervista giornalistica*, cit., c. 315, secondo cui la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca va « riconosciuta persino nel caso in cui il cronista sia perfettamente consapevole della falsità dell'addebito diffamatorio », ove sussista un rilievo sociale delle dichiarazioni riferite, in ragione del « potere-dovere riconosciuto al pubblicitista di portare a conoscenza dei lettori fatti, notizie interessanti la vita associata in modo che il pubblico, esattamente informato, possa orientarsi meglio per esprimere un proprio giudizio ».

(53) Il diritto-dovere del giornalista non va infatti considerato come assolutamente prevalente, in nome dell'interesse pubblico, sulla reputazione altrui, dovendosi ricercare, ove possibile, le modalità concrete per addivenire ad un bilanciamento fra gli opposti diritti. In specie dovrebbe essere offerta l'opportunità, per chi si vede attribuiti fatti lesivi della propria reputazione, di poter esprimere le proprie considerazioni con pari efficacia, tenuto conto che non si è in presenza di un *reportage* giornalistico, in cui assume rilievo la tempestività nel dare la notizia, ma si è in presenza di un'intervista, ovvero di una forma di giornalismo che in genere ha la finalità di approfondire la conoscenza dei fatti attraverso le opinioni dei protagonisti. Solo ove vi siano ragioni di particolare tempestività potrà rimandarsi in un secondo momento, e con pari rilievo, la divulgazione delle opinioni del soggetto leso dalle altrui dichiarazioni.

(54) Così, Cass. pen., sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, cit., c. 642.

i casi delle campagne di stampa, la possibilità di individuare il «giornalista-istigatore»<sup>(55)</sup> o il «giornalista-connivente»: utilizzando lo schema dell'intervista senza commento e lasciando ampio spazio alle dichiarazioni dell'intervistato, il ricorso al proteiforme concetto di interesse pubblico diviene facile strumento per escludere ogni profilo di responsabilità. In tal maniera il giornalista rischia di tramutarsi, da «mediatore intellettuale fra il fatto e la diffusione di esso»<sup>(56)</sup>, in semplice megafono o, peggio, portavoce del politico o del potente di turno<sup>(57)</sup>, svilendo la funzione sociale dell'informazione, su cui si fonda il rilievo che il diritto di cronaca ha nel nostro ordinamento.

Non sembra poi ragionevole ritenere che l'interesse pubblico sia ravvisabile in qualsiasi tipo di dichiarazione, senza distinzione alcuna fra le ipotesi in cui vengono semplicemente rivolti epiteti offensivi e quelle in cui sono attribuiti specifici fatti aventi connotati diffamatori<sup>(58)</sup>. Ove si pervenga alla divulgazione degli insulti lanciati dall'intervistato, elemento incidente sulla continenza della forma e non sulla verità dei fatti, l'evidenza dell'ingiuria, unita al nocumento derivante dal potere diffusivo della stampa, non dovrebbero permettere di reputare il giornalista ignaro del pregiudizio arrecato, né si comprende quale interesse pubblico si potrebbe ravvisare a giustificazione della diffusione<sup>(59)</sup>. In queste ipotesi emerge dunque una cooperazione nell'illecito

(55) Cfr. PALMIERI-PARDOLESI, *op. cit.*, cc. 632 e 635.

(56) Così Cass., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827, cit.

(57) In proposito si è affermato che il giornalista deve impegnarsi a «non porsi, colposamente o dolosamente, come strumento di diffusione della diffamazione perpetrata da terzi» (così CASSELLA-MACRÌ, *Risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa: l'intervista giornalistica di un parlamentare a proposito di un'interpellanza levisa della reputazione di alcuni magistrati*, in *Resp. civ. e prev.*, 1995, p. 921).

(58) Detta distinzione non sembra essere stata considerata dai giudici della Cassazione. In proposito nella sentenza Cass. pen., sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, cit., c. 641 ss., si afferma che «pretendere che il pubblicitista si astenga dal pubblicare un'intervista, sempre rilasciata da un personaggio di indubbio rilievo nell'ambito della vita pubblica, perché contenente espressioni offensive ai danni di altro personaggio noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica su tale evento».

(59) Desta qualche dubbio l'opinione secondo cui il giornalista dovrebbe operare una sorta di auto-censura eliminando le frasi ingiuriose dall'intervista (cfr. in senso contrario BELLAGAMBA, *op. cit.*, p. 1478; GENNARI, «Duro colpo» inferto al diritto di cronaca. La cassazione pretende che il giornalista e l'editore censurino, quando è necessario, il contenuto di un'intervista, in *Resp. civ. e prev.*, 2000, p. 378). Operando in tal senso si falserebbe la reale natura delle dichiarazioni e l'immagine del dichiarante stesso, di cui potrebbero anche venir così edulcorati i toni polemicamente attraverso una non condivisibile opera di manipolazione. Diversamente LE PERA-MARTINA, *op. cit.*, p. 3122, sostengono che, nel caso di intervista di un noto politico, il giornalista ha «il dovere di riportare fedelmente tutte le dichiarazioni del personaggio politico intervistato, senza censurarne alcuna affermazione, anche se offensiva, perché, se avesse agito diversamente, sarebbe incorso nella violazione del suo precipuo dovere di informare esattamente l'opinione pubblica». In proposito si ritiene che altro sia informare la collettività circa un alterco, anche ingiurioso, avvenuto fra personaggi pubblici, altro invece permettere ad un singolo, anche se noto, di veicolare attraverso la stampa mere frasi ingiuriose, finalizzate in quanto tali solo ad insultare l'avversario ed aventi scarso rilievo informativo.

da parte dell'intervistatore ed è configurabile una responsabilità dello stesso <sup>(60)</sup>.

Non va dimenticato che se l'interesse della collettività assume certo rilievo, non per questo il diritto all'onore ed alla reputazione del singolo, che ricevono tutela a livello costituzionale <sup>(61)</sup>, debbono essere pacificamente immolati in nome di un interesse pubblico che, nell'esperienza della giurisprudenza civile, si è talora persino individuato nella divulgazione delle fotografie della figlia infante di un noto calciatore <sup>(62)</sup> o dei nudi di una famosa attrice <sup>(63)</sup>.

4. — Al termine di queste brevi osservazioni sul rapporto fra verità e notizia giornalistica si può dare una risposta al quesito inizialmente posto ed affermare che, come dimostrato dal nuovo orientamento assunto dalla Cassazione, sta emergendo una tendenza ad erodere il rilievo dato alla verità della notizia in favore di un'accresciuta importanza riconosciuta al profilo dell'interesse pubblico.

L'interesse pubblico tuttavia, come dimostrato già dalla giurisprudenza in materia di rapporti fra diritto di cronaca e tutela della riservatezza <sup>(64)</sup>, può facilmente divenire una categoria « ipertrofica » ove si confonda l'interesse pubblico con l'« interessante » per il pubblico.

In un contesto sociale ove il potere dell'informazione tende sempre più a concentrarsi nelle mani di pochi ed i *media* diventano ogni giorno di più strumento di propaganda politica o espressione di potentati economici <sup>(65)</sup>, un interesse pubblico, magari frutto di precise sollecitazioni preventive da parte dei divulgatori dell'intervista, diviene la facile giustificazione per legittimare la diffusione su ampia scala <sup>(66)</sup> di dichiarazioni diffamatorie espresse *sub specie* di interviste.

Certo si potrebbe obiettare che rimane il *caveat* della Cassazione contro il giornalista « dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato » <sup>(67)</sup>. Ma come si dimostra che il giornalista ha assunto « la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto

<sup>(60)</sup> Cfr. in senso contrario Trib. Monza, 10 aprile 1995, cit.

<sup>(61)</sup> In merito al rilievo costituzionale dell'onore e della reputazione cfr., tra gli altri, ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 55 ss.; GARUTTI, *op. cit.*, p. 17 ss.

<sup>(62)</sup> Cfr. Trib. Napoli, 19 maggio 1989, in *Dir. aut.*, 1990, p. 382 ss.

<sup>(63)</sup> Cfr. Pret. Roma, 2 gennaio 1985, in *Dir. informaz. informatica*, 1985, p. 710 ss.; e anche in *Giur. it.*, 1985, I, 2, c. 479 ss. Si rinvia alle notazioni critiche espresse in maniera più diffusa, circa l'abuso della causa di giustificazione dell'interesse pubblico, in MANTELERO, *op. cit.*, p. 994 ss.

<sup>(64)</sup> Cfr. MANTELERO, *op. cit.*, p. 991 ss.

<sup>(65)</sup> V. già in tal senso le osservazioni di ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 273.

<sup>(66)</sup> Si tenga presente infatti che la concentrazione dell'informazione non corrisponde alla concentrazione delle testate giornalistiche, per cui ad un solo soggetto imprenditoriale possono far capo più testate; conseguentemente la stessa intervista diffamatoria può essere divulgata su più giornali, o televisioni, moltiplicando in modo esponenziale la propria potenzialità lesiva, senza tener conto che spesso circolano in parallelo l'intervista e la notizia dell'intervista, che riassume la prima e ne aumenta la diffusione.

<sup>(67)</sup> Cfr. Cass. pen., sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, cit., c. 642.



dei suoi lettori» (68)? Un'intervista priva di alcun commento e senza domande suggestive o provocatorie è certo indice di terzietà, ma ove un personaggio politico rilasci dichiarazioni ad un giornalista di una testata politicamente schierata avrà bisogno della domanda suggestiva per diffamare altri?

Il fulcro del problema è dunque al di sopra del concetto stesso di verità e comporta interrogativi sul tipo di informazione a cui aspira una società democratica (69).

Minore è infatti il rispetto del vero, più si spezza il binomio fra ricerca della verità e notizia, maggiore è la perdita del valore informativo della stampa. Una stampa che abdica al diritto-dovere di informare, riconoscitogli dalla Costituzione e dall'art. 2 della legge sull'ordinamento della professione giornalistica (70), lascia ampi spazi a chi vuole fare dell'informazione un uso strumentale e porta alla negazione di quel diritto ad essere informati che necessariamente si accompagna in una simbiosi perfetta con il diritto di informare (71).

Per questi motivi «a fronte di un potere, quello di chi produce e gestisce informazioni, che sempre più massicciamente è in grado di determinare storie, scelte e vicissitudini collettive ed individuali è accresciuta, giocoforza, l'esigenza di tutela dell'individuo, della sua personalità morale, della sua dignità umana» (72), che si realizza non antepo-  
nendo l'informazione ai diritti dei singoli, né trasformando la funzione informativa della stampa in semplice funzione comunicativa.

ALESSANDRO MANTELERO  
Dottorando di ricerca

(68) Cfr. Cass. pen., sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, cit.

(69) In merito PERLINGERI, *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, p. 638, ha asserito che quando «scienza e informazione avranno saputo trovare il modo di prevalere sul contingente e sul più forte, soltanto allora l'umanesimo avrà iniziato a vivere una nuova stagione».

(70) Secondo l'art. 2, comma 1°, della l. 3 febbraio 1963, n. 69, per il giornalista è «obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti».

(71) Cfr. LIPARI, *L'informazione leale ed il diritto ad essere informati*, in *Dir. informaz. informatica*, 1991, p. 807.

(72) Così RICCIUTO-ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 2.